

La Corte costituzionale dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale relativa ad alcune disposizioni della legge della Regione Toscana, recante attuazione della c.d. legge Del Rio sulla revisione dell'ordinamento provinciale, con cui alcune competenze connesse al controllo ed alla verifica sulla gestione e sui procedimenti semplificati in materia di rifiuti sono state trasferite dagli enti provinciali a quelli regionali.

Corte costituzionale, sentenza 28 maggio 2019, n. 129 – Pres. Lattanzi, Red. Barbera

Ambiente – Rifiuti – Competenze – Provincia – Attribuzione alla Regione – Legge regionale – Incostituzionalità

Sono incostituzionali l'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante «Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014», nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), e l'art. 5, comma 1, lettere e) e p), della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), nel testo modificato dall'art. 1 della legge della Regione Toscana 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate (1).

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.a.r. per la Toscana (ordinanza sezione II, n. 621 del 7 maggio 2018 oggetto della News US in data 17 maggio 2018, cui si rinvia per i riferimenti di dottrina e giurisprudenza), in merito alla legge regionale della Toscana 3 marzo 2015, n. 22, con la quale si dava attuazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Del Rio, recante, tra l'altro, la revisione funzionale ed organizzativa delle province).

Il giudizio amministrativo aveva ad oggetto, in particolare, un regolamento della giunta regionale toscana, impugnato dalla Provincia di Grosseto, con cui si dava attuazione

alle disposizioni contenute nella richiamata legge regionale n. 22 del 2015. Quest'ultima prevedeva, tra l'altro, il passaggio di alcune funzioni in materia ambientale (controllo interventi bonifica, controllo attività gestione rifiuti e controllo requisiti per accedere alle procedure semplificate) dall'ente provinciale a quello regionale.

Il T.a.r. della Toscana ha sollevato q.l.c., per violazione delle norme di cui all'art. 117, 2° comma, lett. p) e s), della Costituzione, degli artt. 2, 1° comma, lett. d) n. 1 della l.r. 3 marzo 2015, n. 22 (nel testo modificato dall'art. 2, 1° comma, della l.r. 30 ottobre 2015, n. 70) e 5, 1° comma, lett. e) e p), della l.r. 18 maggio 1998, n. 25 (nel testo modificato dalle l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 e 24 febbraio 2016, n. 15), nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate in materia.

II. – La Corte, dopo aver ricostruito la disciplina applicabile, ha ritenuto:

- a) inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge regionale della Toscana n. 22 del 2015, e dell'art. 5, comma 1, lettere e) e p), della legge regionale della Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lett. p) e s), Cost., dato che tale aspetto non è stato in effetti previsto e disciplinato dal regolamento regionale oggetto di impugnativa dinanzi al giudice amministrativo;
- b) fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali citate in massima, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, per violazione delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto:
 - b1) la tutela dell'ambiente rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti attiene alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
 - b2) per la molteplicità dei settori di intervento, la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema interferisce anche con altri settori e competenze, con la conseguenza che le Regioni mantengono una competenza legislativa alla cura di interessi funzionalmente collegati con

quelli ambientali, ma la disciplina statale costituisce un livello di tutela uniformi e inderogabili. Le Regioni possono intervenire nel settore ma non possono derogare al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, in modo tale da determinarne un affievolimento o una minore efficacia;

- b3) siffatti “livelli di tutela uniformi” riguardano non soltanto la normativa sostanziale ma anche quella organizzativa: ciò “*nella prospettiva di una maggiore adeguatezza dell’intervento*” (cfr. art. 118, primo comma, Cost.). Dunque lo Stato è chiamato a configurare, in materia ambientale, anche una “dimensione organizzativa ottimale” che le Regioni non possono modificare;
- b4) in questa direzione il Codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) costituisce la sede deputata alla cristallizzazione di questa “dimensione organizzativa ottimale”. Il Codice ha in particolare previsto, in tema di rifiuti: da un lato l’attribuzione alle regioni di compiti di pianificazione e di regolamentazione; dall’altro lato, l’esercizio da parte degli enti provinciali di più specifiche e puntuali competenze (controllo della gestione dei rifiuti e verifica della sussistenza dei requisiti delle imprese che intendono accedere al sistema delle procedure semplificate per autosmaltimento e recupero rifiuti);
- b5) la c.d. legge Del Rio ha nel 2014 previsto una importante rimodulazione degli organi e delle funzioni degli enti provinciali (rimodulazione che resta ad ogni modo ferma pur all’indomani della bocciatura del referendum costituzionale di fine 2016 il quale prevedeva, tra l’altro, proprio la soppressione di siffatti enti), ma la stessa legge ha, in ogni caso, fatto salve le competenze già esercitate dalla Provincia proprio in materia ambientale;
- b6) tali competenze sono quelle già a suo tempo disegnate dal Codice dell’ambiente il quale ha dunque fissato, anche sul piano organizzativo, livelli di tutela uniformi che non possono essere derogati *in peius* dalla legislazione regionale;
- b7) né si potrebbe ipotizzare che l’Accordo raggiunto in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 possa costituire valido presupposto delegificante di questa materia. Ciò perché difetta un intervento normativo primario che autorizzi espressamente il legislatore regionale a derogare al quadro funzionale ed organizzativo già delineato in materia a livello statale. Le norme contenute nel Codice dell’ambiente, infatti, per espressa previsione dell’art. 3-bis “*possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica*” e la mancanza di tale dichiarazione espressa nella legge n. 56 del 2014 non può essere colmata né

dagli interventi legislativi regionali, né dalle intese intervenute nella Conferenza unificata.

III. – Si segnala per completezza quanto segue:

- c) sulla competenza legislativa statale in tema di rifiuti, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell'ambiente), cfr.:
- c1) Corte cost., 22 novembre 2016, n. 244 (in *Giur. Costit.*, 2016, 6, 2180, in *Diritto & Giustizia* 2016, 24 novembre e in *Riv. giur. edilizia*, 2017, I, 43), secondo cui non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 d.l. 12 settembre 2014 n. 133 (c.d. «sblocca Italia»), come conv. dalla l. n. 164 del 2014, impugnato dalla regione Lombardia - in riferimento agli art. 117, secondo e terzo comma, Cost. - in quanto la disciplina, ivi prevista, degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti comprometterebbe «oltre il limite dell'adeguatezza» le sfere di competenza regionale;
 - c2) Corte cost., 24 giugno 2016, n. 154 (in *Riv. giur. edilizia*, 2016, I, 660, e in *Giur. Costit.*, 2016, 3, 1119), secondo cui è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 47, 4° comma, l.reg. Basilicata 27 gennaio 2015 n. 4, limitatamente alle parole «il piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti»;
- d) sul potere dello Stato di fissare in materia ambientale livelli uniformi di tutela, cfr.:
- d1) Corte cost., 26 novembre 2018, n. 215 (in *Foro it.*, 2019, I, 395), “secondo cui è infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017 n. 34, nella parte in cui non prevede, nel procedimento di formazione e approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, la fase di valutazione e di consultazione preliminare al fine della redazione del «rapporto ambientale», in relazione all'art. 13, 1° comma, d.leg. 3 aprile 2006 n. 152, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.”;
 - d2) Corte cost., 11 luglio 2018, n. 151 (in *Foro it.*, 2019, I, 396, in *Giur. Costit.*, 2018, 4, 1668, in *Riv. Giur. Ed.*, 2018, 5, I, 1223 nonché oggetto della News US, in data 24 luglio 2018, cui si rinvia per i riferimenti di dottrina e giurisprudenza), la quale ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità relativa alla legge regionale della Regione Calabria 19 febbraio 2016, n. 8, con cui è stata disposta, per un anno, la sospensione dei

procedimenti di rilascio di ulteriori autorizzazioni per impianti di smaltimento dei rifiuti nelle more della approvazione del nuovo piano regionale gestione rifiuti. E ciò dal momento che la Regione, nell'esercitare le proprie competenze legislative in materia di "governo del territorio" (in particolare sotto il profilo della "localizzazione" dei suddetti impianti di smaltimento), non ha posto in essere una deroga *in peius* rispetto al livello di tutela uniforme stabilito dalla legge statale (l'integrità dell'ambiente non viene in altre parole compromessa), adottando peraltro una sostanziale "misura di salvaguardia", la quale, anche per la propria limitazione temporale (un anno), si rivela non irragionevole in vista di tali importanti obiettivi di pianificazione;

- d3) su questione del tutto analoga, Corte cost., 11 luglio 2018, n. 150, in *Foro it.*, 2018, I, 3363 (oggetto della News US, in data 19 luglio 2018, cui si rinvia per i riferimenti di dottrina e giurisprudenza) la quale, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità relativa alla legge Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 19 (sospensione procedimenti autorizzatori impianti rifiuti nelle more del nuovo piano regionale), ha tra l'altro evidenziato come una simile misura di salvaguardia, sempre della durata di un anno, possa in ogni caso costituire ragionevole (e soprattutto temporanea) compressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.;
- e) sulle competenze regionali in materia di ambiente e rifiuti e sulla natura trasversale di tale materia si segnala, ancora:
- e1) Corte cost., 28 febbraio 2019, n. 28 (in *Foro it.*, 2019, I, 1095), la quale ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 2 della legge regionale della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, nella parte in cui si prevedeva la approvazione del piano regionale della gestione integrata dei rifiuti con atto legislativo anziché con atto amministrativo (come previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006). In questo frangente il livello minimo e uniforme di tutela fissato dal legislatore statale era costituito dalla forma amministrativa che doveva rivestire l'atto di approvazione del suddetto piano; la conseguente lesione operata dalla previsione legislativa regionale impugnata risiedeva dunque nella assenza, laddove si sarebbe adottato il suddetto piano rifiuti mediante legge-provvedimento, della prevista partecipazione al procedimento di approvazione dei privati interessati nonché nella mancata acquisizione dei prescritti pareri tecnici istruttori. Il tutto senza trascurare la maggiore difficoltà di accesso alla tutela giurisdizionale avverso un siffatto provvedimento legislativo;

- e2) Corte cost., 11 gennaio 2017, n. 5 (in *Foro it.*, 2017, I, 412), la quale ha affermato la incostituzionalità dell'art. 1 della legge regionale della Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 35, nella parte in cui, riproducendo nella sostanza esiti corrispondenti a quelli di disciplina già dichiarata incostituzionale, estendeva la possibilità di conferire in discarica rifiuti non compiutamente trattati sino al 31 agosto 2016, dunque ben oltre il termine a tal fine prescritto dalla legge statale (decreto legislativo n. 36 del 2003) del 31 dicembre 2009 (termine questo che costituisce in materia livello minimo di tutela, dato anche il disfavore normativo nei confronti delle discariche rispetto ad altre forme di smaltimento rifiuti);
- e3) Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 293 (in *Foro it.*, 2013, I, 765), con cui è stata dichiarata: in parte infondata la questione di costituzionalità relativa all'obbligo collaborativo delle regioni circa la raccolta dati utile per la individuazione dei lavori di competenza regionale da includere nell'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute di cui all'art. 44 *bis* del d.l. 6 dicembre 2011, n. 214 (disposizione questa che rientra nella competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost.); in parte fondata la questione di costituzionalità relativa alla diretta indicazione, contenuta nella stessa disposizione, dell'assessorato competente per le opere pubbliche quale organismo regionale deputato a svolgere il predetto obbligo collaborativo (fornitura dati), e ciò per la lesione della autonomia organizzativa della regione. Sulla richiamata sentenza si veda altresì la nota di A. CERRI (in *Foro it.*, 2013, I, 768) il quale, dopo avere condiviso le conclusioni cui perviene la decisione della Consulta e dopo avere rammentato che quella dei "lavori pubblici" non costituisce "materia autonoma" ma, pur sempre, un aspetto accessorio ad altre competenze rispettivamente esercitate dai vari livelli di governo (es. lavori in materia di difesa, di beni culturali, di porti ed aeroporti, etc.), pone in dubbio l'idea, con particolare riguardo ai lavori pubblici di interesse locale (rientranti come tali nel quarto comma dell'art. 117 Cost.), che "si possa e si debba ripartire l'ampia, onnicomprensiva, indeterminata clausola dei <<poteri residui>> in una serie di <<materie>> di consistenza distinta e stabile, da definire a priori, con la conseguenza dell'onere processuale di indicare un titolo di competenza determinato, pur in presenza di una clausola costituzionale che la attribuisce in via indeterminata";
- f) sulla persistente "piena efficacia" della legge n. 56 del 2014 (c.d. legge Del Rio), cfr.:

- f1) Corte cost., 16 giugno 2016, n. 143 (in *Foro it.*, 2016, I, 2657, e in *Giur. Costit.*, 2016, 3, 1094), secondo cui “è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 420, l. 23 dicembre 2014 n. 190, nella parte in cui stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2015, una serie di specifici divieti di spesa per le province delle regioni a statuto ordinario (divieti attinenti al ricorso a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti determinate materie, a spese per relazioni pubbliche ed attività affini, all’assunzione di dipendenti a tempo indeterminato, anche nell’ambito delle procedure di mobilità, all’acquisizione di personale mediante il ricorso al comando e alla proroga dei comandi cessati), in riferimento agli art. 3, primo comma, 81, sesto comma, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo comma, e 119, primo, secondo e settimo comma, Cost., 5, primo comma, lett. e), e secondo comma, lett. b), l. cost. 20 aprile 2012 n. 1 e agli art. 9, 5° comma, e 10, 1° comma, l. 24 dicembre 2012 n. 243”;
- f2) Corte cost., 26 marzo 2015, n. 50 (in *Nel diritto*, 2015, 1249, con nota di DI FOLCO, in *Giornale dir. amm.*, 2015, 489, con nota di TUBERTINI, in *Giur. costit.*, 2015, 432, con nota di BARTOLE, DE MARTIN, DI FOLCO, SERGES, in *Guida al dir.*, 2015, fasc. 17, 86, con nota di PONTE, in *Diritto & Giustizia* 2015, 27 marzo, con nota di MARINO, in *Foro Amm.*, 2015, 5, 1340, e in *Quot. Giur.*, 2015, con nota di SALVATO), secondo cui non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla istituzione e disciplina dell’ente territoriale, c.d. di «area vasta», delle «città metropolitane», per quanto attiene dal 5° al 19°, 21°, 22°, 25°, 42° e 48° comma dell’art. 1 l. n. 56 del 2014: la disciplina statale non viola né l’art. 117, secondo comma, lett. p) Cost. con riguardo al profilo competenziale, né il precetto di cui all’art. 133, primo comma, Cost.; anche il modello di governo di secondo grado adottato dalla l. n. 56 del 2014 per le neoistituite città metropolitane supera il vaglio di costituzionalità in relazione a tutti i parametri evocati: la sovranità popolare non si identifica con gli istituti di democrazia diretta e con il sistema rappresentativo che si esprime anche nella (diretta) partecipazione popolare nei diversi enti territoriali; la natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall’art. 114 Cost., come «costitutivi della repubblica», ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall’art. 5 Cost. non implicano l’automatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti; neppure sussiste la denunciata incompatibilità della normativa impugnata con l’art. 3, 2° comma, carta europea dell’autonomia locale, invocata come parametro interposto ai fini della violazione dell’art. 117, primo comma, Cost..

g) sulla riforma del sistema delle province operato dalla c.d. legge Del Rio, cfr.:

g1) Corte cost., 20 luglio 2018, n. 168 (in *Foro it.*, 2018, I, 2960), la quale, nel riconoscere la natura di “grande riforma economica e sociale” alla legge n. 56 del 2014 (come tale costituente limite alla autonomia delle Regioni a statuto speciale), ha dichiarato la incostituzionalità della legge regionale della Regione Sicilia 11 agosto 2017, n. 17, nella parte in cui si prevedeva: l’elezione diretta del presidente del “libero consorzio comunale” (ente di area vasta appositamente concepito dalla legislazione siciliana e composto dai comuni di una corrispondente ex circoscrizione provinciale) e del sindaco metropolitano nonché dei singoli membri del consiglio del “libero consorzio metropolitano” e del consiglio metropolitano, in quanto in contrasto con la normativa statale che viceversa impone, attraverso la elezione indiretta dei presidenti e dei membri di siffatti organismi locali, un diverso “*modello di governo di secondo grado*”; un numero di componenti del “libero consorzio comunale” e del consiglio metropolitano superiore rispetto a quello stabilito con la legge Del Rio; una specifica indennità di carica per il presidente del libero consorzio e per il sindaco metropolitano, laddove la legge n. 56 del 2014 stabilisce ormai il principio della “gratuità nell’esercizio delle funzioni”. La normativa siciliana si pone dunque in contrasto con la richiamata legge Del Rio la quale, oltre a rientrare nella competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, comma secondo, lett. p), Cost. (*id est*: legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di enti locali), stabilisce obiettivi di semplificazione ordinamentale e di contestuale risparmio dei costi che, per via delle richiamate disposizioni regionali, correrebbero il rischio di risultare gravemente compromesse;

g2) Corte cost., 20 aprile 2018, n. 82 (in *Foro it.*, 2018, I, 1848), la quale ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità sollevata in merito alla legge regionale della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, laddove si dispone che il personale appartenente alla polizia provinciale operante nel settore della tutela ambientale (fauna selvatica, prelievo venatorio, fauna e pesca ittica, tutte materie trasferite agli enti regionali in quanto “funzioni non fondamentali” delle province) nel transitare presso i ruoli dell’amministrazione regionale avrebbe comunque conservato la qualifica di “agente di polizia giudiziaria”. Ebbene la Corte, pur affermando che un simile riconoscimento debba essere riservato alla legislazione statale (trattandosi di disposizioni rientranti nelle materie “giurisdizione penale” ed “ordine pubblico e sicurezza”), ha in ogni caso ritenuto prevalente, nel

caso di specie, l'obiettivo di "garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni", trattandosi del resto di qualifiche già previste dalla normativa statale (art. 57 c.p.p.) che la stessa disposizione regionale impugnata si è limitata tutto sommato a richiamare;

- g3) Corte cost., 9 febbraio 2017, n. 32 (in *Foro it.*, 2018, I, 1848), in cui è stata dichiarata non fondata la questione di costituzionalità sollevata dalla Regione Veneto, per violazione delle competenze legislative regionali in materia di "polizia amministrativa locale" (art. 117, quarto comma, Cost.), in ordine alle disposizioni del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, nella parte in cui veniva variamente regolato il transito del personale di polizia provinciale nel ruolo degli enti locali. La Corte ha ritenuto in tale occasione che, trattandosi di "*misure relative a rapporti lavorativi già in essere*", le disposizioni statali impuginate erano dunque preordinate a garantire le posizioni e le qualifiche già rivestite dai membri del suddetto corpo, rendendo così "*effettivo il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost.*": di qui il pieno titolo ad intervenire mediante norme statali dal momento che si rientrava nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "*ordinamento civile*" (art. 117, secondo comma, lett. l);
- h) sul trasferimento di funzioni dalle province alle regioni (Toscana) in base legge Del Rio cfr., Corte cost., 30 maggio 2018, n. 110 (in *Foro it.*, 2018, I, 2609), con la quale sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni della legge regionale della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22 (come modificata dalla legge Regione Toscana 5 febbraio 2016, n. 9), nella parte in cui prevedevano che sono esclusi dalla successione della regione nelle funzioni non fondamentali delle province i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni e che le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. E tanto per la violazione del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., il quale riserva alla sfera di competenza esclusiva statale la materia "*giurisdizione e norme processuali*".